



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18.11.2025.

Il Sindaco
Cav. Piero Antonio Guardavilla

Il Segretario Comunale
Dott. Rodolico Francesco

(atto sottoscritto digitalmente)

Sommario

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI	3
Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - FINALITÀ	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	3
CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE.....	4
Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO	4
Art. 5 - MATERIE ESCLUSE	4
CAPO III - SOGGETTI AMMESSI.....	5
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI	5
CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	6
Art. 7 -CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI	8
Art. 8 MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	10
Art. 9 PATROCINIO	11
Art. 10 VANTAGGI ECONOMICI	12
ART. 11 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	11
CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE.....	13
Art. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO	13
Art. 13 - RENDICONTAZIONE	13
Art. 14 - CONTROLLI	13
Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE	14
CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14

CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Madignano, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività rientranti nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, volte ad assicurare l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 - FINALITÀ

1. Il Regolamento è volto a fornire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici, ad Enti pubblici ed Associazioni, assicurando l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, l. n. 241/1990, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che dovranno essere raggiunti attraverso l'erogazione delle risorse comunali, nei seguenti settori:
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi e religiosi;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - interventi straordinari.

L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi economici da parte del Comune di Madignano.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **contributi**: l'erogazione di somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione comunale, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione;
 - b) **vantaggi economici**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione,

diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento di attività, iniziative, progetti di cui sopra;

- c) **patrocini:** l'adesione simbolica del Comune di Madignano ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

CAPO II - SETTORI DI INTERVENTO E MATERIE ESCLUSE

Art. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone, Istituzioni, Associazioni e ad Enti pubblici sono i seguenti:

- A. **Attività sportive e ricreative del tempo libero**
- B. **Attività per la tutela di valori tradizionali, culturali, educativi, sociali e religiosi**
- C. **Sviluppo economico e promozione del territorio**
- D. **Tutela dei valori ambientali**

Il concorso del Comune, per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra, può comprendere anche la concessione temporanea e gratuita di locali, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 5 - MATERIE ESCLUSE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per cui trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni da svolgersi a beneficio della collettività;
 - contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
 - contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
 - forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

CAPO III - SOGGETTI AMMESSI

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono beneficiare di contributi, patrocini e vantaggi economici:
 - le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001;
 - le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
 - altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini;
3. Il patrocinio e i vantaggi economici, per iniziative aventi scopo di lucro possono essere concessi esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza volte a promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Madignano e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto della presente disposizione.
4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri Enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune

assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

6. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o Elevata Qualificazione dell'Ente o le ha svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto, limitatamente alle organizzazioni sindacali e loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio.

Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 7 - CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I documenti di Programmazione economico-finanziaria dell'Ente individuano le risorse economiche da destinare ai contributi economici da erogare nel corso dell'Esercizio Finanziario. I contributi potranno essere erogati solo a fronte, di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

2. Non verranno considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente o a propri soci o aderenti per compensi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo.

Non sono ammesse spese di rappresentanza come pranzi, cene, rinfreschi, ecc., o trasferimenti a copertura di disavanzi derivanti dalla gestione di annualità precedenti.

Resta comunque nella facoltà dell'Amministrazione Comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiano necessarie o giustificabili, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

3. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi

amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di approfondimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. I contributi potranno essere erogati sia per attività di carattere continuativo sia per singole iniziative o progetti.
5. I contributi, il patrocinio e i vantaggi economici possono essere concessi altresì per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "*iniziative*" in base ai seguenti criteri:
 - non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - rilevanza dell'iniziativa ai fini della cura e promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale, sportivo, turistico e ricreativo della collettività amministrata, nonché della tutela e valorizzazione ambientale, territoriale e delle tradizioni popolari;
 - dimensioni dell'iniziativa nell'evenienza che abbia carattere sovracomunale;
 - iniziative organizzate per sostituire, integrare o completare quelle attività che l'Amministrazione Comunale è istituzionalmente tenuta ad assolvere;
 - grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con i settori di intervento prioritario dell'ente;
 - grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa/proposte con i programmi dell'Amministrazione comunale;
 - numero delle persone interessate, dei fruitori e durata temporale dell'iniziativa;
 - valenza e ripercussione dell'attività organizzata sul territorio;
 - grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor, finanziatori o portatori di interessi diversi;
 - assenza di lucro;
 - iscrizione al Registro Unico del terzo Settore (RUNTS), che costituisce condizione preferenziale.

I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali.

6. In aggiunta ai criteri indicati al comma 5, il bando di cui al successivo articolo 8 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Annualmente l'Ente individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per cui è possibile presentare domanda di contributo per l'anno corrente, con indicazione del preventivo dell'iniziativa e dei termini per la presentazione delle istanze. A tal fine, la Giunta Comunale formula atto di indirizzo al Responsabile competente, indicando le risorse da distribuire.

Per il sostegno alle attività di carattere ordinario, si applicano le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate con le singole associazioni.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di riservare una quota all'assegnazione di contributi straordinari, senza o con previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dai successivi commi.

3. Le domande, presentate su carta intestata del richiedente, dovranno contenere:

- la denominazione del soggetto nonché della generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- l'indicazione del contributo richiesto;
- una relazione con cui vengono evidenziate le spese preventivate;
- le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'iniziativa ivi comprese le contribuzioni da parte di altri soggetti ed il conseguente disavanzo preventivato;
- l'impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- l'assenza di fine di lucro;
- la dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art.4 legge 18.11.1981, n.659);
- l'impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 241/90.

Per le singole iniziative, le domande di contributo dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dell'evento per cui si richiede il contributo. In casi motivati di particolare rilevanza o impossibilità oggettiva di rispettare il termine di cui al periodo precedente, potranno essere prese in considerazione anche domande pervenute al di fuori dei termini previsti.

4. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. In caso di istanza completa e regolare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, i competenti Responsabili dei Settori comunali dovranno istruire le pratiche verificando che le richieste contengano i requisiti previsti; dovranno successivamente sottoporre gli elenchi delle domande pervenute all'esame della Giunta Comunale attestando, in modo chiaro e argomentato:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

La Giunta prende atto di tali attestazioni e fornisce indirizzo ai fini della concessione del contributo ivi compresa la sua entità.

6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.

Qualora lo ritenga opportuno, la Giunta Comunale motivatamente potrà emanare indirizzi in merito alla concessione di un ulteriore contributo, superiore a quello precedentemente stanziato, che comunque non dovrà essere superiore alle reali spese sostenute e quantificate a consuntivo. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al presente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

7. L'erogazione materiale dei contributi concessi dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante determinazione dei Responsabili dei Settori e sarà operata, salvo indicazione diversa della Giunta, per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di determinazione dell'importo del contributo.

L'eventuale liquidazione del restante 50 % del contributo assegnato avverrà previa presentazione di:

- richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata anche attraverso il contributo del Comune;
- ove già approvato, il Conto Consuntivo relativo all'anno in cui è stato concesso il contributo.

Il responsabile del Servizio interessato effettuerà, ai sensi di legge, controlli a campione sulle spese indicate nella dichiarazione; per le spese ammesse a contributo la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per almeno 2 anni dall'erogazione del saldo.

8. Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni oggetto del contributo, il Responsabile del Settore disporrà la revoca o la riduzione del contributo. Si procederà alla riduzione del contributo anche nel caso in cui emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato.
9. In caso di revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato in acconto con

modalità che verranno individuate di volta in volta dal responsabile del servizio interessato.

10. La concessione del contributo comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Madignano e la seguente dicitura: "CON IL CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MADIGNANO", pena la revoca del contributo assegnato.

Art. 9 PATROCINIO

1. Ai fini della concessione del Patrocinio, gli interessati dovranno presentare istanza, impiegando la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Madignano secondo le modalità ivi indicate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. In caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo e/o vantaggio economico di cui al precedente art. 8 e al successivo art. 10.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta Giunta oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per eventi non programmabili, connessi a situazioni imprevedibili e, in ogni caso, non possono essere concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'istruttoria è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

In caso di istanza completa e regolare, entro 5 giorni dalla sua presentazione, i Responsabili dei Settori comunali competenti per materia, dovranno istruire le pratiche, verificando che le richieste contengano i requisiti previsti e attestando in modo chiaro e argomentato:

- l'attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - la rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
 - l'assenza di fini di lucro.
4. Il patrocinio è, quindi, concesso con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto dell'attestazione positiva di cui di cui al comma precedente.
Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
 5. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Madignano e la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 10 VANTAGGI ECONOMICI

1. Gli interessati dovranno presentare istanza, su carta intestata del richiedente, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
L’istruttoria è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
2. In caso di richiesta congiunta di vantaggi economici e contributo, si applicano le modalità e termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 8, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4. Si applica, inoltre, il limite come fissato al precedente art. 8, comma 6.
3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Dirigente competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale. La determinazione deve evidenziare:
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento, ivi compresa l’assenza di lucro;
 - la esplicita motivazione sulla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale, nonché sull’esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
4. Il vantaggio economico è concesso per la singola iniziativa e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Nel caso in cui l’impianto o struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, previo nulla osta da parte comunale ai sensi di legge.
6. Il costo delle utenze sarà posto di regola a carico degli utilizzatori. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei locali per l’organizzazione della manifestazione.
7. L’atto di concessione del beneficio economico sarà subordinato all’accettazione delle condizioni sopra richiamate.

Art. 11 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per cui sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I beneficiari sono altresì tenuti a:
 - impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - utilizzare come sede dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, sono a carico del beneficiario;
 - qualora la sede dell'attività per cui è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità, indicando le condizioni di accessibilità in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e impegnandosi a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e disposizioni generali, settoriali e dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce, altresì, esonero dall'obbligo di acquisire i permessi e i titoli abilitativi previste dalla normativa vigente.

CAPO V DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO E ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, vantaggi economici e contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune di Madignano in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative come specificato nel Regolamento medesimo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 - RENDICONTAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni ed eventuali contributi concessi da terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per cui è concesso il contributo.La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo/vantaggio e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per i successivi 2 anni. È fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza alla Giunta Comunale
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dall'atto di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 8, commi 5 e 6. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Madignano risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente alla liquidazione del contributo.

Art. 14 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni nella stessa

contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

**Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E
INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01.2026.
Copia del presente Regolamento dovrà essere trasmessa agli Enti ed alle Associazioni che operano sul territorio comunale.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono ritenersi abrogate le norme Regolamentari di questo comune eventualmente in contrasto con le sue disposizioni.